



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 41 del 22.07.2014

Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GRITTI CAMILLA	Presente	PAPARUSSO MICHELE	Assente
NODARI DEMIS	Presente		
DRERA SEVERINA	Presente		
CINQUINI MASSIMILIANO	Presente		
BORDIGA RAFFAELE	Presente		
GUZZAGO GIANNA	Presente		
FESTA LAURA	Presente		
GUERRINI MAURIZIO	Presente		
ALGHISI GIOVANNI	Presente		
BARBARESCHI NADIA	Presente		

N. Presenti: 10

N. Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 5 dell'ordine del giorno: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Rideterminazione aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente IMU (Imposta Municipale Propria) - anno 2014", e cede la parola all'Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.

RELAZIONA QUINDI L'ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: "Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare la rideterminazione delle aliquote per l'applicazione della componente IMU - anno 2014. Come detto in precedenza è stato necessario metter mano alle aliquote IMU e TASI per far sì che la somma tra le due non ecceda i valori massimi consentiti dalla legge alla luce della maggiorazione TASI applicata nel 2014. La rimodulazione riguarda solo le case cosiddette di pregio che passano dal 6 per mille al 5,2 per mille. Tutto il resto si mantiene inalterato. Giova ricordare che, pur avendo subito fortissimi tagli dallo Stato che poi illustrerò successivamente, la tassazione immobiliare a Castelvovati non ha raggiunto le soglie massime consentite dalla legge. Infine resta confermata l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità concessa gratuitamente a parente entro il primo grado comprensiva di una pertinenza in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 di rendita catastale. L'assimilazione effettuata opera, pertanto, come una franchigia".

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U. introdotta con la Legge n. 214/2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) aliquota di base: 0,76 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) aliquota abitazione principale: 0,4 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

RICHIAMATO il comma 707 lettera b) punto 2 che rettifica l'art. 13 del DL n. 201/2011 integrandolo come segue: «*L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10*»;

RICHIAMATO altresì il comma 707 lettera b) punto 3 che dà la facoltà ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO che tale possibilità è stata recepita nel Regolamento Comunale per l'applicazione dall'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – ove viene assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 di rendita catastale;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO altresì il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, approvato con propria precedente deliberazione n. 39 assunta in data odierna, in vigore dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del 29 aprile 2014 del Ministro dell'Interno il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO che la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, nella seduta del 10 luglio 2014, ha espresso parere favorevole al differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali, prorogandolo dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 25 assunta in data 16.05.2014 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2014;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 40, assunta in data odierna, con la quale sono state rideterminate le aliquote TASI per l'anno 2014;

RITENUTO necessario rivedere le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU - sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), anche alla luce di quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria in merito alla somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile nel caso in cui venga applicata la maggiorazione TASI del 0,8 per mille, come di seguito riportate:

- **aliquota abitazione principale**
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **0,52** per cento
- **aliquota altre fattispecie imponibili:** **0,90** per cento

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico-Tributaria-Finanziaria, Dott. Ennio Locardo, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al rilascio del parere di regolarità contabile;

CON voti favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Alghisi G., Barbareschi N.), espressi per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI RIDETERMINARE**, con decorrenza dall'01.01.2014, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.:
 - **aliquota abitazione principale**
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **0,52** per cento
 - **aliquota altre fattispecie imponibili:** **0,90** per cento
- 3) **DI DARE ATTO** che la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a euro 200,00, così come stabilito dalla normativa vigente;

- 4) **DI DARE ATTO** dell'art. 11 – “IMU – Assimilazioni “ nel quale viene assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 di rendita catastale;
- 5) **DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – approvato con propria precedente deliberazione n. 39 in data odierna;
- 6) **DI INVIARE** la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

CON voti favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Alghisi G., Barbareschi N.), espressi per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Dott.ssa Camilla Gritti



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24.07.2014 al 08.08.2014 (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati, 24.07.2014

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati 24.07.2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è divenuta esecutiva il giorno.....

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio